



**Errore e rimediazione.
Alcune considerazioni sulla giustizia
riparativa, sulla conciliazione e sulla
mediazione penale**

Reto Medici, magistrato dei minorenni del Canton Ticino

| 17

Una giustizia a misura di minore

Il diritto penale minorile si occupa dei reati commessi da minori in età tra i dieci e i diciotto anni. La società viene sfidata e deve decidere come reagire di fronte a quei giovani che hanno commesso sbagli o errori di rilevanza penale: occorre dimostrare che l'ordine giuridico vale e che viene applicato, che agli autori di reato vengono posti dei limiti.

Il minore autore di reato viene condannato a una pena che deve tenere conto dell'età e della capacità di discernimento. L'azione penale non deve nuocere al minore e non deve interrompere i processi educativi in atto. È importante ricordare questi principi del diritto penale minorile perché l'80% dei minori condannati non diventerà recidivo e quindi le trasgressioni penali sono un fenomeno passeggero nella vita del minore: un errore compiuto durante il suo percorso di crescita, che in genere non si ripete. Gli autori di reati gravi e con diverse recidive sono circa l'1-2% della popolazione (ciò significa comunque per l'intera Svizzera tra 7'000 e 14'000 minori).

I sistemi di giustizia si misurano sui soggetti più deboli; è lì che si verifica se la giustizia riesce a essere uguale per tutti, "consci che libero è soltanto chi usa della sua libertà e che la forza di un popolo si commisura al benessere dei più deboli dei suoi membri"¹. Il reato rappresenta ben più di un incidente di percorso, di una scelta di vita errata, o della semplice violazione di una norma giuridica: esso è violazione delle persone e delle relazioni interpersonali, in una parola è violazione dei diritti individuali delle vittime. Sulla base di questo assunto, si ritiene che la giustizia non possa essere perseguita unicamente mediante la punizione del colpevole. Principale obiettivo della giustizia riparativa è la riparazione, nel massimo grado possibile, del danno, o meglio dell'offesa arrecata a vittime individuali dirette e indirette, ma anche alla comunità, la quale ha vissuto direttamente o di riflesso la vicenda criminale².

Il Consiglio d'Europa ha adottato nel 2010 delle linee guida per una giustizia a misura di minore³, allo scopo specifico di garantire che la giustizia sia sempre sensibile nei confronti dei ragazzi, indipendentemente da chi sono o da ciò che hanno fatto. Nel testo introduttivo si afferma che per essere a misura di minore, la giustizia dovrebbe incarnare gli ideali propri dell'amicizia; dovrebbe cioè sapersi porre come un amico: una persona che ti tratta bene, che si fida di te e di cui ti puoi fidare, che ascolta quello che hai da dire e a cui presti ascol-

to, che ti capisce e che sei in grado di capire, e come un vero amico ha il coraggio di dirti quando sei nel torto e stare dalla tua parte per aiutarti a trovare una soluzione. La linea guida n. 24 stabilisce inoltre che gli strumenti alternativi al procedimento giudiziario, quali la mediazione e i metodi alternativi di risoluzione delle controversie dovrebbero essere incoraggiati ogniqualvolta questi possano servire al meglio l'interesse superiore del minore.

Tra gli strumenti della giustizia riparativa la mediazione può essere considerata la più importante ed è l'unico a essere oggetto di definizione internazionale⁴. La mediazione è un processo dove la vittima e l'autore di reato sono messi in condizione, se vi acconsentono liberamente, di partecipare alla soluzione delle questioni derivanti da un reato attraverso l'aiuto di un terzo imparziale (il mediatore).

"Siamo soli, senza scuse. Situazione che mi pare di poter caratterizzare dicendo che l'uomo è condannato ad essere libero. Condannato perché non si è creato da solo, e ciò non di meno libero, perché, una volta gettato nel mondo, è responsabile di tutto quanto fa"⁵. Questa famosa frase di Jean-Paul Sartre, una sorta di commento al Dostoevskij dei fratelli Karamazov e al suo "se non vi è immortalità dell'anima, non vi è neppure virtù e dunque tutto è lecito", è certamente carica di una drammatica visione della vita, poiché ci richiama – come cittadini, educatori o giudici – al senso della responsabilità e al valore della libertà. Proprio perché vogliamo essere liberi, siamo, dobbiamo, vogliamo sentirci responsabili delle nostre azioni e dei nostri errori, così come siamo, dobbiamo, vogliamo essere partecipi di ciò che ci accade. Il principio che ispira gli operatori della giustizia minorile oggi è dare dignità ai ragazzi di cui ci prendiamo cura aiutandoli ad assumere la propria responsabilità e a ricostruire con loro il valore di essere parte di una società, anche e soprattutto quando si trovano a rendere conto di un reato compiuto, di un errore in cui cadono. Capire cosa vuol dire appartenere alla società, condividere spazi di vita, emozioni, progetti, può aiutare questi ragazzi a maturare le ragioni per cui non tutto è lecito. Quando non tutto è lecito, infatti, acquisisce senso anche la parola libertà⁶.

La riparazione attraverso la mediazione

Nella sua pratica quotidiana, il magistrato dei minorenni si occupa del perseguimento e del giudizio dei reati previsti dal diritto federale commessi da minori

Note

1 Cfr. Costituzione federale della Confederazione Svizzera. Preambolo. La Costituzione contiene diversi diritti fondamentali, diritti civili e obiettivi sociali che richiedono ancora molti sforzi per essere attuati nel nostro Paese

2 Mannozi, G. & Lodigiani, G. (2017). *La giustizia riparativa, formanti, parole e metodi*. Torino: Giappichelli.

3 Cfr. Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 17 novembre 2010 e relazione esplicativa. La Svizzera è membro del Consiglio d'Europa dal 1965.

4 Cfr. Raccomandazione del Consiglio d'Europa R(99),19.

5 Sartre, J.-P. (1963). *L'esistenzialismo è un umanismo*. Milano: Mursia editore, p. 47.

6 A questo proposito si veda il testo introduttivo di Caterina Chinnici, Capo dipartimento per la Giustizia minorile italiana condiviso dal sottoscritto magistrato dei minorenni https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_1.wp.



Sara Violeta Iori
2° anno di grafica – CSIA

in età tra i dieci e i diciotto anni, nonché dell'esecuzione delle relative sanzioni⁷. Nella legge è codificata l'idea di mettere a confronto, in taluni casi, l'autore del reato e la vittima e di cercare una composizione tramite il confronto perché può essere altamente educativa ed è in sintonia con lo spirito del diritto penale minorile che si prefigge la prevenzione della recidiva, l'educazione e la protezione del minore.

La conciliazione è sempre condotta dal magistrato dei minorenni. Può tuttavia capitare che competenze particolari siano necessarie per condurre a buon esito le trattative tra la vittima (la parte lesa) e il minore imputato. In questo caso il magistrato dei minorenni può incaricare un terzo di intervenire al suo posto.

Nelle procedure di mediazione penale il procedimento viene invece sospeso. Il mediatore dev'essere una persona riconosciuta nel campo della mediazione, ma si può comunque fare ricorso anche ad altre figure professionali in funzione di criteri più consoni alla specificità del caso o del minore imputato. Una mediazione è esclusa se misure protettive sono già state ordinate dall'autorità civile (per esempio dall'autorità regionale di protezione), se queste misure devono ancora essere prese o se non sussistono le condizioni per l'impunità. Una mediazione non viene inoltre presa in considerazione se i fatti non sono stati almeno essenzialmente chiariti. In effetti non è molto sensato prevedere una mediazione se il minore imputato nega categoricamente i fatti. La possibilità della mediazione non deve tuttavia essere esclusa in maniera generale nemmeno in questo caso: il giovane deve assumere il proprio errore per poterlo riparare e allo stesso tempo elaborare.

Come per la conciliazione, il procedimento viene ripreso se la mediazione ha esito negativo, mentre è obbligatoriamente abbandonato se la mediazione ha successo. Il Cantone con la maggior esperienza, iniziata una trentina di anni fa, è quello di Friburgo, dove il 40% dei procedimenti penali viene affrontato con gli strumenti della conciliazione e della mediazione penale. Nel nostro Cantone le procedure di mediazione penale sono rare mentre i tentativi di conciliazione sono numerosi. Questa situazione è dovuta al fatto che vi sono relativamente pochi anni di esperienza; l'istituto della mediazione è poco conosciuto e le attività per la sua diffusione sono scarse. Si costatano inoltre delle risposte negative alla proposta di iniziare un percorso di mediazione, a vantaggio della condanna dell'autore. Nel nostro Cantone vi è dunque ancora molto da fare a

favore di una cultura della mediazione, in ambito penale ma non solo. I principi che guidano la mediazione e gli strumenti che la realizzano possono essere applicati anche nel campo della formazione e dell'educazione. La volontà espressa lo scorso mese di luglio dal Consiglio di Stato di voler implementare la funzione del mediatore anche nelle scuole medie superiori – facendo tesoro delle esperienze acquisite nel settore della formazione professionale – rappresenta in quest'ottica un importante passo in avanti. Lo stesso si può dire per quei progetti di mediazione che si stanno facendo strada all'interno della scuola dell'obbligo⁸.

Si tratta di strumenti ormai consolidati e che non rappresentano un approccio permissivo di una società troppo tollerante, sono bensì degli strumenti educativi e giuridici assai efficaci, come dimostrano i dati sui tassi di recidiva che, nel nostro Paese, sono significativamente inferiori per tutte le tipologie di reato rispetto agli Stati confinanti.

Il diritto penale minorile può allora essere considerato come un dispositivo legale efficace, che permette di affrontare le situazioni con le quali le autorità penali si confrontano quotidianamente.

Note

7

Cfr. Legge federale sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMIn) del 20 giugno 2003 (RS 311.1) e Legge federale di diritto processuale penale minorile (Procedura penale minorile, PPMIn) del 20 marzo 2009 (RS 312.1).

8

Un esempio interessante per il settore della scuola media è rappresentato dal progetto di mediazione tra pari *Peace Force*, descritto nel numero 320 di *Scuola ticinese* (2, 2014).